



# Criminalia

*Annuario di scienze penalistiche*

## *Comitato di direzione*

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio,  
Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie,  
Luciano Eusebi, Alberto Gargani,  
Fausto Giunta, Renzo Orlandi, Michele Papa,  
Ettore Randazzo, Francesca Ruggieri

## *Coordinatore*

Fausto Giunta

## *Comitato di redazione*

Alessandro Corda, Dario Micheletti,  
Daniele Negri, Caterina Paonessa  
Vito Velluzzi

## *Coordinatore*

Dario Micheletti

## *Direttore responsabile*

Alessandra Borghini

**[www.edizioniets.com/criminalia](http://www.edizioniets.com/criminalia)**

Registrazione Tribunale di Pisa 11/07 in data 20 Marzo 2007

# Criminalia

*Annuario di scienze penalistiche*

2014



Edizioni ETS



[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

© Copyright 2015  
EDIZIONI ETS  
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa  
[info@edizioniets.com](mailto:info@edizioniets.com)  
[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

ISBN 978-884674304-6  
ISMN 1972-3857

## INDICE

### **Primo Piano**

MARTA BERTOLINO  
*Dall'organizzazione all'individuo: crimine economico e personalità,  
una relazione da scoprire* 15

MICHELE TARUFFO  
*Aspetti del precedente giudiziale* 37

DIRK VAN ZYL SMIT  
*La pena dell'ergastolo in un mondo globalizzato* 59

THOMAS WEIGEND  
*Dove va il diritto penale? Problemi e tendenze evolutive nel XXI secolo* 75

### **I grandi temi** *Garanzie e garantismo*

ALBERTO DI MARTINO  
*Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte* 91

LUIGI FERRAJOLI  
*Cos'è il garantismo* 129

FRANCESCO MORELLI  
*Le garanzie processuali nella morsa dell'ambiguità:  
contro la giurisprudenza delle interpretazioni mancate* 143

GIORGIO PINO  
*L'insostenibile leggerezza della legalità penale* 167

**I grandi temi** *Il discorso di Papa Francesco  
all'Associazione internazionale di diritto penale*

FILIPPO MAGGI  
*Una convergenza (laica) tra sacro e profano* 187

LUCIANO VIOLANTE  
*Populismo e plebeismo nelle politiche criminali* 197

**Tavola rotonda**

*Il processo penale italiano a venticinque anni dalla riforma del codice*  
Nota introduttiva di Renzo Orlandi 211

*Ne discutono:*

ANTONELLA MARANDOLA

DANIELE NEGRI

LUCA PISTORELLI

FRANCESCO SBISÀ

FRANCESCO ZACCHÈ

**Opinioni a confronto**

*I molti volti del disastro*  
Nota introduttiva di Alberto Gargani 251

DAVID BRUNELLI  
*Il disastro populistico* 254

STEFANO CORBETTA  
*Il "disastro innominato": una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli  
costituzionali ed esigenze repressive* 275

GAETANO RUTA  
*Problemi attuali intorno al disastro innominato* 293

---

**Il punto su... Problematiche penali della sicurezza sul lavoro**

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC  
*La responsabilità colposa per gli infortuni sul lavoro  
nell'ordinamento penale spagnolo* 307

DARIO MICHELETTI  
*La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio.  
Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo* 323

OSCAR MORALES  
*Questioni fondamentali riguardo al trattamento  
degli infortuni sul lavoro nel diritto penale spagnolo* 365

CARLO PIERGALLINI  
*Colpa e attività produttive: un laboratorio di diritto "cedevole"* 387

CATY VIDALES RODRÍGUEZ  
*I reati contro la sicurezza e l'igiene sul lavoro nella legislazione spagnola* 401

**Il punto su... Segretezza della camera di consiglio e diritto all'informazione**

RENATO BRICCHETTI  
*La segretezza della camera di consiglio tornata d'attualità* 421

MARGHERITA CASSANO  
*Il segreto della camera di consiglio* 425

**Dibattito Il vilipendio al Capo dello Stato, oggi**

ANTONIO GULLO  
*Eguaglianza, libertà di manifestazione del pensiero e tutela differenziata  
dell'onore: un equilibrio ancora sostenibile?* 435

CATERINA PAONESSA  
*Né critiche, né scherzi sul Quirinale? Brevi riflessioni a margine delle  
"offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica"* 455

PAOLO VERONESI  
*L'offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato:  
sui chiaroscuri di una normativa e di una giurisprudenza da ricalibrare* 483

**Diritto vivente** *Il luogo pubblico e aperto al pubblico "virtuale"*

GIULIA CHECCACCI  
*Facebook come un luogo pubblico:  
un caso di "analogia digitale" in malam partem* 503

GIOVANNI TUZET  
*Luoghi, siti, bacheche. Un caso di interpretazione estensiva* 513

**Antologia**

CRISTIANO CUPELLI  
*Equivoci trionfalistici e letture correttive.  
Ancora sulle recenti questioni di costituzionalità in malam partem* 521

OMBRETTA DI GIOVINE  
*A proposito di un recente dibattito su "verità e diritto penale"* 539

FAUSTO GIUNTA  
*Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali  
e regole di giudizio* 561

GIANFRANCO MARTIELLO  
*L'uso delle armi da fuoco da parte della polizia nell'attuale  
esperienza giuridica tedesca* 589

RENZO ORLANDI  
*Il metodo della ricerca. Le istanze del formalismo giuridico e  
l'apporto delle conoscenze extranormative* 619

MICHELE PAPA  
*"A chi legge": l'incipit visionario Dei delitti e delle pene* 637

MARIO PISANI  
*La crudeltà: variazioni sul tema* 653

## TABLE OF CONTENTS

### **On the front page**

MARTA BERTOLINO

*From the organisation to the individual: economic crime and personhood,  
a relationship to be discovered* 15

MICHELE TARUFFO

*Some aspects of the judicial precedent* 37

DIRK VAN ZYL SMIT

*Life imprisonment in a globalised world* 59

THOMAS WEIGEND

*Where is the criminal law heading toward?  
Problems and evolutionary trends in the 21st century* 75

### **Big themes** *Guarantees and guarantism*

ALBERTO DI MARTINO

*A principle of legality for two? Statute monopoly, EctHR legality  
and the judge as a source of law* 91

LUIGI FERRAJOLI

*What guarantism really is* 129

FRANCESCO MORELLI

*Procedural guarantees caught in the grips of ambiguity:  
against case law of missed interpretations* 143

GIORGIO PINO

*The unbearable lightness of penal legality* 167

**Big themes** *Pope Francis' speech to the delegation  
of the International Association of Penal Law*

FILIPPO MAGGI  
*A (lay) convergence between sacred and profane* 187

LUCIANO VIOLANTE  
*Populism and proletarianism in penal policies* 197

**Roundtable**

*The Italian criminal trial twenty-five years after the reform  
of the Code of Criminal Procedure*  
Foreword by Renzo Orlandi 211

*Discussants:*

ANTONELLA MARANDOLA

DANIELE NEGRI

LUCA PISTORELLI

FRANCESCO SBISÀ

FRANCESCO ZACCHÈ

**Confronting opinions**

*The many facets of the crime of disaster*  
Foreword by Alberto Gargani 251

DAVID BRUNELLI  
*The populist disaster* 254

STEFANO CORBETTA  
*The "nameless disaster": a "liquid" offence hanging in the balance  
between constitutional restrictions and demands for repression* 275

GAETANO RUTA  
*Current issues regarding the offence of nameless disaster* 293

---

**Focus on...** *Current issues regarding the relationship  
between the criminal law and workplace safety*

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC  
*Liability for criminal negligence regarding workplace accidents  
in the Spanish legal system* 307

DARIO MICHELETTI  
*The exclusive liability of the worker for his own injury.  
A study on 'passive actus reus' in crimes of negligence* 323

OSCAR MORALES  
*Fundamental questions on the treatment of workplace injuries  
in the Spanish criminal law* 365

CARLO PIERGALLINI  
*Criminal negligence and manufacturing activities:  
a laboratory of "collapsing" law* 387

CATY VIDALES RODRÍGUEZ  
*Offences against workplace safety and health in the Spanish legislation* 401

**Focus on...** *The secrecy of the deliberation room and the right to information*

RENATO BRICCHETTI  
*The revamped attention to the secrecy of the deliberation room* 421

MARGHERITA CASSANO  
*The secrecy of the deliberation room* 425

**Opinion exchange on** *Contempt of the Head of State, today*

ANTONIO GULLO  
*Equality, freedom of speech and differentiated protection of honor:  
a still defensible balance?* 435

CATERINA PAONESSA  
*No criticism or joke on the Quirinal? Brief remarks on the criminal offence  
of "contempt of the honor and prestige of the Head of State"* 455

PAOLO VERONESI <i>Contempt of the honor and prestige of the Head of State: on lights and darks of a statutory regulation to be fine-tuned</i>	483
<b>Case law</b> <i>The public space open to the “virtual” public</i>	
GIULIA CHECCACCI <i>Facebook as a public space: a case of extension of the application of the criminal law in malam partem by “digital analogy”</i>	503
GIOVANNI TUZET <i>Sites, websites, and walls. A case of extensive interpretation</i>	513
<b>Anthology</b>	
CRISTIANO CUPELLI <i>Triumphalist misinterpretations and remedial interpretations. Some additional remarks on recent questions of constitutionality in malam partem</i>	521
OMBRETTA DI GIOVINE <i>Observations on a recent debate on “truth and the criminal law”</i>	539
FAUSTO GIUNTA <i>Scientific questions and scientific evidence between categories of substantive criminal law and standards of decision-making</i>	561
GIANFRANCO MARTIELLO <i>The use of firearms by police in the current experience of the German legal system</i>	589
RENZO ORLANDI <i>The research method. The instances of legal formalism and the contribution of extra-legal knowledge</i>	619
MICHELE PAPA <i>“To the reader”: the visionary introduction to On Crimes and Punishments</i>	637
MARIO PISANI <i>Cruelty: variations on the theme</i>	653

**Il punto su...**  
*Problematiche penali  
della sicurezza sul lavoro*



OSCAR MORALES

QUESTIONI FONDAMENTALI RIGUARDO AL TRATTAMENTO  
DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NEL DIRITTO PENALE SPAGNOLO <sup>(\*)(\*\*)</sup>

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Struttura tipica dei reati contro la sicurezza e l'igiene nel lavoro. – 2.1. Reati di pericolo. – 2.2. Norme penali in bianco. – 2.3. Autore e partecipazione. Con particolare riguardo alla delega. – 2.4. L'autore nella giurisprudenza del *Tribunal Supremo* e delle *Audiencias provinciales*. – 3. Nesso di causalità e imputazione oggettiva: «norme di prevenzione dei rischi sul lavoro», «mezzi necessari» e «misure di sicurezza adeguate». – 4. La fattispecie soggettiva. – 5. Il concorso di reati. – 6. La responsabilità penale delle persone giuridiche.

## 1. *Introduzione*

La sicurezza e l'igiene sul lavoro continuano ad essere tra i temi irrisolti del mercato lavorativo spagnolo. I già elevati indici di infortunio continuarono in rialzo durante gli anni del miracolo economico spagnolo (1998-2006), con lievissime variazioni, e senza che l'attività legislativa dello Stato e delle Comunità Autonome riuscisse a compensare quantitativamente il numero di incidenti rispetto al maggior sviluppo economico. Nonostante lo sforzo del legislatore nella regolamentazione della sicurezza e dell'igiene nel nostro Paese attraverso la Legge di Prevenzione dei Rischi Lavorativi ed i regolamenti settoriali di sviluppo, i numeri relativi agli infortuni lavorativi sono molto lontani dal punto ottimale.

In questo contesto, il maggior indice di emergenze si concentrava nel settore dell'edilizia. Se nel 1997 il 24% degli incidenti sul lavoro aveva luogo nella realizzazione di cantieri civili, nel 2003 la percentuale restava su numeri simili, con leggeri picchi al rialzo intorno al 26%. Per di più, il numero di infortuni ed incidenti mortali nell'edilizia pone la Spagna in cima alla classifica europea. E, logicamente, la statistica si riflette nell'ordinamento giuridico: 24.702 procedimenti penali aperti per reati contro la sicurezza e l'igiene sul lavoro.

Nel periodo più intenso della crisi il numero di infortuni è diminuito. Nel biennio 2008-2009 si osserva anche una diminuzione quantitativa globale del numero di sinistri: 200.000 in meno nel 2009 rispetto all'anno precedente; 5.100 in-

<sup>(\*)</sup> Relazione tenuta in occasione del Seminario organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, l'8-9 aprile 2014.

<sup>(\*\*)</sup> Traduzione dallo spagnolo a cura della dott.ssa Alessandra Macillo.

cidenti gravi in meno e 178 vittime mortali in meno da un anno all'altro. L'edilizia, seriamente colpita per il suo indiscutibile sovradimensionamento, concentra nel 2008 il 23,4% degli infortuni, numeri ancora molto elevati, che nel 2009 calano fino al 19%. Nel 2008, il 36% del totale delle morti sul lavoro avevano luogo nel settore dell'edilizia, mentre un anno dopo, nel 2009, tale valore crollava fino al 26%. L'industria riscontra numeri in calo identici a quelli del settore dell'edilizia, mentre si osserva un incremento intorno al 6% degli infortuni nel settore dei servizi, unico sopravvissuto obbligato alla crisi.

Senza dubbio, i suddetti dati non permettono una spiegazione univoca. L'economia spagnola puntò fortemente per anni sull'edilizia, circostanza che in buona misura spiega gran parte dell'elevato tasso di infortuni. La crescente attività del settore generava, al tempo stesso, una crescente domanda di personale, che si è alimentata sempre di più attraverso gli elevati flussi migratori che sopportava il nostro paese; ciò ha provocato, a sua volta, squilibri culturali tra gli agenti non sempre facili da equilibrare ed i cui effetti si facevano sentire anche nella sicurezza e nell'igiene sul lavoro. D'altra parte, il settore dell'edilizia richiama frequentemente l'espressione «realizzazione di cantieri civili» che è solita implicare l'intervento di varie imprese e lavoratori nell'esecuzione di uno stesso progetto; l'azione preventiva, allora, diventa più complessa rispetto ad altri settori in cui ciascun partecipante è l'unico e massimo responsabile della sua pianificazione ed esecuzione. Per parte sua, l'ispettorato del lavoro non ha aumentato le proprie risorse umane allo stesso ritmo di crescita dell'economia spagnola o del settore dell'edilizia. E non esistono azioni di coordinamento specifiche tra l'Ispettorato del Lavoro e la Procura Generale dello Stato per frenare gli infortuni, ostacolando la messa in pericolo dei lavoratori prima ancora della produzione dell'incidente.

La crisi economica mostra, tuttavia, che la riduzione degli infortuni è congiunturale. Scende il numero globale di infortuni, diminuisce anche il numero di incidenti gravi, nella misura in cui i settori ove tradizionalmente si verificavano riducono drasticamente la propria attività. Sarebbe interessante, a tal fine, disporre dei dati relativi agli incidenti per numero di ore/uomini in ciascun settore, per verificare se, in proporzione, gli infortuni nell'industria e nell'edilizia non siano oggi persino maggiori rispetto al periodo di benessere. Perché ciò che certamente risulta evidente è che le cifre in questi ambiti continuano ad essere allarmanti e, per di più, si muovono in rialzo in quel settore che coagula l'offerta tra il 2008 ed il 2010: quello dei servizi, che occupa già nel 2009 il 53% degli infortuni totali. Ciò ci riporta all'inizio dell'introduzione: o il tessuto impresariale del paese non si è seriamente impegnato nella prevenzione dei rischi, oppure, come qualche settore ha evidenziato criticamente, i meccanismi legali di qualificazione degli infortuni sono lontani dall'essere minimamente efficaci; o ancora e più probabilmente,

una combinazione più o meno equilibrata di entrambi i fattori.

In questo contesto, il Codice penale spagnolo appresta alla tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro due norme d'indiscutibile valore. Se tradizionalmente si può parlare di un fine preventivo della pena (oltre al suo carattere retributivo), l'inserimento nel 1995 degli articoli 316 e 317 nel Codice Penale Spagnolo accentua un'incidenza molto più reale che terminologica: la pena si converte nel motivo più serio di prevenzione dei rischi sul lavoro.

## *2. Struttura tipica dei reati contro la sicurezza e l'igiene nel lavoro*

Gli articoli 316 e 317 del Codice penale spagnolo trattano, rispettivamente, la condotta dolosa e quella colposa dei reati di pericolo grave per l'integrità fisica o per la vita dei lavoratori.

Si tratta di fattispecie penali straordinariamente aperte, che, combinandosi, restituiscono una norma penale in bianco, che comprende un reato doloso o addirittura colposo, omissivo, semi-proprio e di pericolo. E, per ciò stesso, è necessario dissezionare la portata di ciascun elemento tipico con precisione millimetrica, posto che il Diritto penale non può essere impiegato come elemento simbolico di repressione a qualsiasi costo: esistono incidenti fortuiti; incidenti avvenuti per violazione delle più elementari misure di sicurezza; per piccole negligenze; o, semplicemente, perché si è accettato il rischio che possano verificarsi, non avendo adottato misure di alcun genere, e in ciascuna di queste ipotesi la risposta giuridica deve essere diversa. A volte, inoltre, l'azione di prevenzione dei rischi sul lavoro passa per l'articolazione di complessi meccanismi di coordinamento: ciò comporta che ciascun attore assumerà un ruolo diverso nella pianificazione o nell'esecuzione delle misure di sicurezza sul lavoro, dovendosi, allora, distinguere chiaramente l'ambito di competenza di ciascuno dei partecipanti. La creazione di norme penali riflette, dunque, la direzione general-preventiva di una politica criminale determinata. E se si vuole osservare nella norma penale uno scopo general-preventivo chiaro, non possono confondersi i destinatari della norma ed i ruoli che, in base a questa, essi possono o devono assumere in ciascun momento.

Cominciando dalla loro struttura, si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie di pericolo concreto, ossia basta la prova di un pericolo concreto per la vita, la salute o l'integrità fisica, affinché si consideri commesso il reato.

### *2.1. Reati di pericolo*

La creazione di una struttura di pericolo, accettata apertamente in questo ambito da parte di alcuni autori (Lascurain) non è, invece, scevra da polemiche, tan-

to per ciò che concerne l' idoneità strutturale del pericolo concreto, quanto per i problemi di congruenza soggettiva che può provocare rispetto all' evento materiale in concreto raggiunto. Nel primo senso, un autorevole filone dottrinale ha evidenziato, in effetti, che soltanto la struttura del pericolo astratto sarebbe capace di garantire in modo soddisfacente la sicurezza dei lavoratori (Baylos/Terradillos). Nel secondo, Morillas ha messo in evidenza la difficoltà di accettare che l' agente si rappresenti il dolo di pericolo concreto per la vita e mai, invece, quello di evento; ipotesi che, realizzandosi, potrebbe spostare la qualificazione del caso verso il tentativo di omicidio, a prescindere, per adesso, dai criteri di risoluzione dell' eventuale concorso. Ad ogni modo, sono rare le ipotesi in cui si presenta alla giurisdizione penale la mera messa in pericolo, se non è accompagnata, per lo meno, dalla lesione o dal decesso di un lavoratore.

Deve considerarsi, inoltre, che il confine tra, da un lato, il pericolo per la vita o la sua lesione derivante da una omissione nelle misure di sicurezza e, dall' altro, ciò che conosciamo come malattie professionali, che si sarebbero potute evitare con misure preventive adeguate, non sempre è facilmente tracciabile. Ciò renderà ancora più difficile l' analisi delle ipotesi sussumibili sotto l' ombrello delle norme analizzate. Si è arrivati a suggerire, in effetti, che tali casi vadano ricondotti in una sorta di pericolo di fatto consentito, data la passività che concretamente vige in molti casi, fuori, dunque, dall' ambito di protezione penale degli articoli 316 e 317 c.p.S. (Corcoy).

## 2.2. *Norme penali in bianco*

Presupposto per la loro applicazione è la previa violazione di norme di prevenzione dei rischi sul lavoro. Gli articoli 316 e 317 del Codice Penale Spagnolo sono, dunque, autentiche norme penali in bianco: ciò implica un allentamento del principio di legalità, posto che sarà necessario ricorrere alla normativa settoriale per completare gli elementi della fattispecie penale. La tecnica della legge penale in bianco non può consentire, tuttavia, quello che neppure una norma penale ordinaria permetterebbe: l' applicazione analogica in caso di lacune o silenzi legali o regolamentari. Tanto che, se la normativa settoriale non prevede espressamente gli obblighi di ciascuno in un concreto e determinato settore dell' attività, non potrà certamente realizzarsi un' imputazione capricciosa, in base a simili norme regolamentari. E ciò, poiché nel trasferire detta analogia alle norme penali in bianco si finirebbe per trasferire l' analogia stessa, che in ogni caso deve ritenersi vietata in base al principio di legalità penale (articolo 25 della CE e articolo 1.1 e 4.1 del Codice Penale Spagnolo).

Di conseguenza, ove la Legge di Prevenzione dei Rischi sul Lavoro o il Regolamento settoriale corrispondente non impongano direttamente un obbligo in

materia di sicurezza e salute, ad esempio sul committente di un cantiere, non sarà possibile dedurre detto obbligo per analogia rispetto a, continuando con l'esempio, l'appaltatore, subappaltatore o coordinatore di sicurezza, dato che, altrimenti, si finirebbe per applicare la legge penale ad ipotesi non contemplate espressamente in essa e, per di più, *in malam partem*.

La natura di queste fattispecie quali norme penali in bianco incide trasversalmente sul precetto e sul suo risultato interpretativo.

### 2.3. Autore e partecipazione. Con particolare riguardo alla delega

Di particolare interesse è il regime di autorità e partecipazione in questo tipo di reati. Siamo dinanzi a strutture complesse, dove la divisione delle funzioni è uno degli strumenti fondamentali per il perseguimento degli obiettivi impresariali. Divisione delle funzioni che, in generale, implica una forte atomizzazione della responsabilità giuridico-penale.

Quello contro i diritti dei lavoratori si configura come un reato proprio, così come il reato fiscale (Baylos/Tarradillos, Martínez-Bujàn, Tamarit). È necessario assumere la qualità di *legalmente obbligato* richiesta nella fattispecie per poter essere considerato autore della stessa (com'è necessario possedere la qualità di obbligato tributario nel reato fiscale per essere autore di una frode tributaria). La condizione di *legalmente obbligato* nell'ambito dei reati contro i diritti dei lavoratori realizza una funzione restrittiva, poiché impedisce di considerare autori coloro che sono privi di tale qualificazione. Si può discutere se l'avverbio di modo «legalmente» restringa ancora di più la possibilità di essere considerato autore di questo reato, impedendo la sua commissione a coloro che non fossero stati espressamente designati tali dalla "Legge". L'ampia regolamentazione settoriale in materia di prevenzione dei rischi, normalmente sviluppata attraverso i regolamenti per riuscire a conservare maggiori spazi di speditezza nell'adozione di misure efficaci, sarebbe, però, sicuramente compromessa se i Regolamenti non potessero formare parte degli obblighi "legali" a cui si riferiscono le citate disposizioni del Codice penale spagnolo. Premesso ciò, il comando legale nascerebbe con l'attribuzione legale o regolamentare di una porzione di competenza direttamente controllabile dall'agente; competenza esclusiva o solidale, ma sempre attribuita in modo espresso dalla norma o delegata su base normativa, secondo quanto si vedrà nel prosieguo.

Per quanto detto, soggetto attivo non sarà solo l'imprenditore, come invece ha sostenuto Navarro, ma neanche qualsiasi soggetto che "di fatto" abbia assunto funzioni in materia di sicurezza e salute a meno che non esista una copertura di legge o regolamento – e, con qualche remora, in base ad un Accordo Collettivo – di questa assunzione. La collocazione del *legalmente obbligato* fuori da una strut-

tura normativizzata, regolata, favorisce chiaramente un'interpretazione della fattispecie legata al concetto unitario di autore, secondo la quale tutti coloro che direttamente o indirettamente partecipano a funzioni direttive o rappresentative dell'impresa sarebbero da considerare autori del reato, indipendentemente dall'ambito in cui quelle funzioni si svolgono. La restrizione del *legalmente obbligato* alle ipotesi in cui per legge o regolamento si prevede o si autorizza, permette di rompere questa tendenza. E ciò a prescindere persino dal tenore letterale dell'estensione operata dall'art. 318 c.p.S.

Se si prende in considerazione la normativa extra-penale, possono ricavarsi alcune conclusioni riguardo al novero dei possibili autori. Secondo quanto disposto dall'articolo 14 della LPRL, l'obbligo di garantire la protezione dei lavoratori di fronte ai rischi lavorativi ricade, fondamentalmente, sull'imprenditore, figura sufficientemente indeterminata, tale da necessitare una ulteriore specificazione. Indipendentemente da chi sia imprenditore nei termini di cui all'art. 14 della LPRL, certamente non tutto il processo di prevenzione dei rischi passerà, necessariamente, (né potrebbe essere così) attraverso l'imprenditore. Di sicuro, se si vuole garantire alla norma penale un qualche tipo di efficacia general-preventiva, non avrebbe senso che un solo soggetto attivo sopporti tutta la pressione preventiva della norma. Detto in altri termini, l'impossibilità di adempimento di un comando sarà carente, per definizione, di forza dissuasiva, oltre ai problemi che, come hanno indicato Baylos/Terradillos, provocherebbe una concezione pietrificata della responsabilità solo nella cuspide o solo nella base rispetto al principio del fatto proprio. Al massimo, e questa è la via utilizzata dal legislatore, potrà considerarsi l'imprenditore come massimo artefice della creazione e gestione di un sistema efficace di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, degradandosi la sua responsabilità (penale) nella misura in cui abbia delegato secondo legge o regolamento ciascuna delle fasi dell'azione preventiva.

In effetti, tanto la LPRL come il RD 39/1997 del 17 Gennaio con cui si approva il Regolamento dei Servizi di Prevenzione, contemplano la possibilità per l'imprenditore, nella creazione e gestione della sua politica preventiva, di appoggiarsi ad organi tanto interni quanto esterni alla propria azienda. La delega *«costituisce, così, uno dei meccanismi più importanti per la efficace azione preventiva, poiché permette di distribuire funzionalmente gli obblighi nella materia»*.

Qualche autore (Pavia) ha evidenziato la possibilità che la delega produca effetti, oltre che per via legale o regolamentare, anche attraverso accordi tra operatori. Tuttavia, a mio giudizio e dal punto di vista giuridico-penale, la delega potrà avvenire soltanto per legge o regolamento. E questa esigenza si presenta come tale a garanzia di tutti gli interessi in gioco.

In primo luogo, e fondamentalmente, a beneficio della sicurezza dei lavoratori (obiettivo primario sotteso al bene giuridico tutelato). La possibilità di una delega

paralegale permetterebbe, senza dubbio, la creazione di strutture di *irresponsabilità organizzata*, che impedirebbero la localizzazione del sempre recondito «*legalmente obbligato*». Ammettendosi la delega oltre i limiti tracciati nella legislazione settoriale, si finirebbe per autorizzare l'atomizzazione della responsabilità al di fuori del quadro direttivo. Esso servirebbe a fondare l'esclusione di responsabilità penale nella cuspide della piramide e, al tempo stesso, incrementerebbe la pressione penale sugli stessi lavoratori, così come il disequilibrio proprio di ogni relazione lavorativa.

Ma, in secondo luogo, la limitazione legale e regolamentare della delega permette di mantenere la norma penale in bianco degli artt. 316 e 317 del c.p.S. nei limiti di costituzionalità definiti, tra le altre, dalla Sentenza del *Tribunal Constitucional* 127/1990, del 5 luglio. Il principio di tassatività impone l'obbligo di specificare, non solo l'ipotesi di fatto, intesa come condotta vietata, bensì, al tempo stesso, l'insieme dei soggetti attivi ai quali in via principale è diretto il divieto. La limitazione della delega entro i termini in cui è ammessa per legge o regolamento, permette di identificare più facilmente l'autore del fatto, favorendo, contemporaneamente, un'interpretazione della disciplina dell'autoria e della partecipazione in questi reati rispettosa del principio del dominio finalistico del fatto superando così le interpretazioni unitarie. In definitiva, la delega regolamentare attribuisce ruoli, concretizzando chi è, in ciascuna ipotesi, il soggetto paragonabile all'imprenditore, inteso nei termini straordinariamente ampi in cui lo configura la LPRL. E, in questo stesso modo, il Regolamento dei Servizi di Prevenzione e i regolamenti settoriali, riescono a specificare chi, tra coloro che potrebbero *a priori* assumere detta condizione, sarebbe realmente obbligato in ciascun livello. Questo, come si vedrà, è particolarmente chiaro nel coordinamento dell'attività preventiva, sia in generale, che all'interno dei cantieri civili, in particolare.

In ultimo, una delega conforme alle disposizioni legali o regolamentari permette ai soggetti partecipanti, in linea con quanto anteriormente precisato, di conoscere i propri specifici obblighi in materia di sicurezza: e ciò, in un certo modo, coadiuva la delimitazione del comportamento tipico. A differenza di quanto accadeva col Codice penale spagnolo del 1973, l'articolo 316 del vigente testo recepisce una fattispecie penale aperta. Se l'articolo 348 *bis* a) del c.p.S./1973 recepiva una fattispecie mista alternativa ma con mezzi commissivi determinati, la soppressione con l'art. 316 c.p.S. di alcune delle alternative tipiche non ha ridotto la sua portata ma, al contrario, l'ha convertita in una fattispecie penale aperta, ampliando ancora di più il suo ambito di applicazione (di diverso avviso, Hortal). La condotta vietata recepita nell'art. 316 c.p.S., consistente nel «*non fornire i mezzi necessari affinché i lavoratori svolgano la propria attività con le misure di sicurezza ed igiene adeguate*», non si limita solo all'obbligo di fornire mezzi materiali quali l'equipaggiamento di protezione individuale, la messa in sicurezza dei macchinari

ri, etc.. La condotta si riferisce a qualsiasi elemento che per legge o regolamento debba essere predisposto nell'azione preventiva per assicurare la salute e l'igiene dei lavoratori. Ed il pericolo per la vita o l'integrità del lavoratore, richiesto dagli articoli 316 e 317 c.p.S., dovrà mettersi in relazione in termini di rischio con la misura in concreto omessa. Cosicché, a seconda dei casi, il legalmente obbligato potrà pur aver adottato le misure tecniche e materiali per la prevenzione dell'incidente, ma a nulla esse varranno se il lavoratore non abbia ricevuto, ad esempio, la formazione specifica per il loro utilizzo, o se, seguendo nella speculazione, non si siano stabiliti dei meccanismi di supervisione sull'efficacia della misura e, di conseguenza, la vita o l'integrità del lavoratore siano state messe in pericolo. Da quanto detto emerge l'assoluta necessità di una perfetta delimitazione degli obblighi che ciascun soggetto può assumere nel processo di definizione e gestione dell'azione preventiva. E, di conseguenza, l'esclusione della responsabilità di colui che ha adempiuto alle proprie funzioni, delegate entro i termini di legge o regolamento stabiliti.

La limitazione della delega a ipotesi normativamente previste costituisce, così, il *prius* logico di qualsiasi strategia di pianificazione dell'attività preventiva. Ma anche nel caso in cui la delega sia così attribuita, questo non sempre comporterà l'esclusione della responsabilità, anche penale, del delegante. La delega né consumerà né ridurrà in compartimenti stagni le porzioni di responsabilità, ma servirà da base per la corretta attribuzione di responsabilità penale in accordo ai principi dogmatici di questa disciplina. Acquista significato, così, il riferimento alla degradazione della responsabilità, a cui anteriormente si alludeva.

Nell'attività realizzata in un unico centro di lavoro, la responsabilità residuale includerà anche quei casi in cui l'imprenditore abbia trascurato i suoi ragionevoli doveri di vigilanza sul delegato. In effetti, la responsabilità residuale del delegante resta riservata ad ipotesi di assoluto disinteresse rispetto all'attività preventiva a cui si è obbligato il delegato. In questi casi si manterrà la responsabilità penale dell'imprenditore, per due ragioni di fondo. Da un lato, la delega non sarà stata, in realtà, delega normativa, poiché normativamente si conserva il dovere di supervisione e vigilanza, secondo quanto stabilito dall'art. 16 della LPRL. Fondata così la reità del legalmente obbligato, la vigilanza non esercitata sarà, in secondo luogo, espressione della grossolana noncuranza, se non proprio del dolo eventuale, rispetto agli obblighi di prevenzione.

Tuttavia, nell'attività coordinata, la sopravvivenza di obblighi di vigilanza e controllo non può essere formale. Se, come abbiamo visto, la delega deve essere normativa e in più rispondere ad un principio di ripartizione del lavoro come formula efficace di prevenzione dei rischi, allora la conservazione di porzioni di responsabilità non deve porsi in contraddizione rispetto alla separazione delle funzioni.

## 2.4. L'autore nella giurisprudenza del Tribunal Supremo e delle Audiencias provinciales

### A) l'Autore nella giurisprudenza

La giurisprudenza si è interrogata sul significato del concetto di «legalmente obbligato». Prevalentemente, tanto il *Tribunal Supremo* (Ordinanza del 6 novembre 2001 e Sentenza del 10 aprile 2001), quanto le *Audiencias Provinciales* (SAP Barcellona del 8 settembre 2009 (sezione 10<sup>a</sup>), SAP Barcellona del 18 giugno 2002 – Sezione 2<sup>a</sup>–) sostengono che legalmente obbligato non possa ritenersi unicamente l'imprenditore, nella misura in cui ciò convertirebbe l'articolo 316 c.p.S. in una chiara modalità di diritto penale d'autore e non del fatto. Particolarmente chiara a rispetto, è la SAP Barcellona del 18 giugno 2012: «*non si può pretendere di dedurre da questa norma l'imposizione di una responsabilità penale per il mero fatto di essere imprenditore. Una tale interpretazione sarebbe contraria ai principi di un Diritto penale del fatto e ci collocherebbe, indefettibilmente, nell'alveo di un inaccettabile Diritto penale d'autore*». Parimenti grafica è la SAP Teruel del 15 settembre 2009, quando statuisce che: «*per essere soggetto attivo non basta dimostrare la condizione formale di amministratore o rappresentante, come pretende la parte ricorrente, agli effetti dell'applicazione dell'articolo 318 del C. penale (spagnolo, n.d.r.), poiché ciò sfocerebbe in una specie di responsabilità penale oggettiva per il mero fatto di essere imprenditore, delegato o amministratore, quando è necessario altresì che sullo stesso ricada il compito di adempiere e far adempiere le norme di sicurezza, istruendo i lavoratori in tal senso*».

L'estensione del novero dei soggetti attivi che deriva da questa interpretazione giurisprudenziale richiede allora una nuova delimitazione. Fino a dove si estende allora il concetto di legalmente obbligato? È possibile, nella giurisprudenza, proiettare la qualificazione quale soggetto attivo del reato persino ai lavoratori stessi? Tale questione non solleva molti dubbi nel nostro paese. In realtà, basta l'assunzione di fatto di responsabilità in materia di prevenzione per fondare la convinzione del Tribunale sulla reità del soggetto, qualunque sia la sua posizione nell'organigramma imprenditoriale. Così, la SAP Cadice, del 24 ottobre 2007 – sezione 1<sup>a</sup> – si riferisce all'assunzione di fatto di responsabilità come fonte di origine della condizione di autore: «*In effetti, in parte l'attribuzione di responsabilità generica che, in principio, grava sull'imprenditore, può riguardare anche il personale tecnico, inclusi i responsabili d'azienda e di cantiere, quando questi ultimi abbiano una minima potestà di comando, rappresentazione e di organizzazione, anche se "di fatto"*».

### B) Autore e delega nella giurisprudenza

Alcune sentenze del *Tribunal Supremo* si incamminano nella direzione indicata più sopra in relazione alla delega. In tal senso, la Sentenza del TS del 14 luglio

1999, configurava la conservazione di porzioni di responsabilità su di un triplice scenario: inadempimento dei doveri di diligenza nella selezione del delegato; inadempimento dei doveri di apporto materiale necessari per il raggiungimento degli obiettivi dell'attività preventiva; e, infine, inadempimento dei compiti di supervisione residuali del delegante (approfonditamente, Meini). Pur essendo correttamente individuati gli scenari di responsabilità residuale, non devono, tuttavia, ignorarsi i requisiti soggettivi degli articoli 316 (dolo, anche eventuale) e 317 (colpa grave), né le condizioni richieste per l'imputazione oggettiva dell'evento di pericolo all'azione od omissione pericolosa provocata dall'autore. In caso contrario, qualsiasi disattenzione (persino lieve), svincolata in termini di rischio rispetto all'evento di pericolo concreto, potrebbe arrivare a sussumersi in una qualsiasi delle due fattispecie penali, infrangendo chiaramente il principio del c.d. divieto di regresso.

Alcune Corti provinciali hanno ragionevolmente inteso il funzionamento della delega e la possibilità (necessità) di escludere la responsabilità penale del delegante nei casi di delega con supervisione: *«La delega effettiva della posizione di garante richiede che la stessa si realizzi su di una persona che abbia la qualifica e le conoscenze necessarie per adempiere correttamente alla funzione affidata. Il titolare dell'ambito di organizzazione che delega la sua posizione di garante è a sua volta garante di questa condizione, nonché del fatto che il resto dell'organizzazione – nella parte in cui egli ne sia responsabile – sia mantenuta in condizioni tali da rendere possibile l'adempimento del dovere di garanzia (ad esempio, si deve disporre dei mezzi adeguati per l'esercizio della funzione). Entro questi limiti, la delega di funzioni di garanzia a terzi esclude la competenza del titolare dell'organizzazione rispetto al rischio che gestisce il delegato»* (SAP Santa Cruz de Tenerife – Sezione 2<sup>a</sup>, del 27 febbraio 2009).

In fondo, la delega costituisce uno degli elementi centrali della efficace prevenzione dei pericoli sul lavoro, poiché permette di obbligare molteplici soggetti in ragione della propria capacità organizzativa e funzionale (SAP Biscaglia del 26 novembre 2002). Secondo il primo punto di vista, perché qualsiasi decisione strategica può essere adottata soltanto da chi abbia la capacità per farlo; dal secondo, perché la pianificazione, esecuzione e supervisione dell'azione preventiva deve essere portata a compimento da chi abbia le conoscenze tecniche per garantire l'efficacia del processo.

Nonostante ciò, non sono poche le decisioni secondo cui la delega costituirebbe, in realtà, un sistema di cumulo di autori che converte gli articoli 316 e 317 c.p.S. in chiari indici del concetto unitario di autore: *«L'atto di delega costruisce una posizione di garanzia – quella del delegato – senza cancellare la posizione di garanzia che presentava il delegante. Esso darà vita a ipotesi di responsabilità cumulativa di delegante e delegato; il delegante, in base alle competenze mantenute e il de-*

*legato, in base alle competenze conferite. In questo modo, il delegante non è esonerato dal suo dovere di garanzia – continua a conservare l'obbligo di tutelare i beni giuridici delle persone che lavorano nell'impresa rispetto alle fonti di pericolo provenienti dallo stesso funzionamento dell'impresa –, ma egli stesso subisce una trasformazione qualitativa» (SAP Guipúzcoa del 21 febbraio 2005 – Sezione 1<sup>a</sup>).*

3. *Nesso di causalità e imputazione oggettiva:*  
*«norme di prevenzione dei rischi sul lavoro», «mezzi necessari»*  
*e «misure di sicurezza adeguate»*

Per tre volte la fattispecie penale fa riferimento alla sicurezza: (i) Rispetto alla violazione delle norme di prevenzione dei rischi sul lavoro, deviando, così, l'interprete verso la legislazione generale e settoriale di rischio, al fine di individuare gli obblighi specifici di attuazione; (ii) quando non si forniscano i mezzi necessari, il che situa l'analisi sul piano materiale (non normativo), esigendosi, così, un legame tra la disciplina, che deve indicare i requisiti minimi, e la realtà dei mezzi offerti al lavoratore; e (iii) affinché questi svolgano la propria attività con le misure di sicurezza adeguate, ipotesi che chiude il novero dei requisiti di imputazione oggettiva (in quest'ultimo caso, molto legata a quella soggettiva).

L'articolo 316 c.p.S. (e per estensione il 317 dello stesso testo) restringono l'ambito del penalmente rilevante attraverso una sequenza chiaramente garantista: violazione di norme di prevenzione, assenza di mezzi, i quali impediscono di lavorare con le misure di sicurezza adeguate. Un triplo livello di requisiti da cui deriva che il semplice accertamento di una infrazione nell'ordine lavorativo non debba comportare, necessariamente, l'attivazione del processo penale: qui è dove il principio di sussidiarietà gioca un ruolo di estrema importanza. Infatti, nonostante la somiglianza con l'ordinamento amministrativo, in quest'ultimo settore la mera constatazione della violazione della normativa comporta l'imposizione della sanzione; nell'ambito penale, al contrario, sarà necessario rapportare questa violazione normativa con la realtà concreta dei mezzi materiali e della loro articolazione quali misure efficaci per la tutela della vita e della salute dei lavoratori.

Sarà necessario, quindi, l'accertamento della produzione di un rischio giuridicamente disapprovato o l'aumento di quello permesso, produzione o aumento del rischio che deve esattamente concretizzarsi nell'evento. Se, invece, l'evento è concretizzazione di altri rischi (assunti dalla vittima, ad esempio), esso non potrà imputarsi oggettivamente ad un qualsiasi altro rischio, provocato dall'autore e non collegato all'evento. Deve, dunque, accertarsi la connessione in termini causali e di rischio tra le violazioni verificate della normativa sul lavoro e l'evento provocato; o la prevedibilità dell'evento nei termini in cui si è verificato, così co-

me il ruolo specifico occupato da ciascuno degli agenti in materia di sicurezza.

La giurisprudenza fa riferimento al necessario nesso di causalità e all'imputazione oggettiva, alla concretizzazione tra il rischio insito nella condotta colposa o dolosa e l'evento di pericolo, in termini molto diversi. A volte, semplicemente nega la possibilità di ricorrere al processo penale, pur accertata la violazione di norme di prevenzione dei rischi sul lavoro, quando detta violazione sia di scarsa rilevanza (Sentenza della Corte Provinciale di Barcellona (sezione 3<sup>a</sup>), del 13 luglio 1999); altre volte, si menziona specificamente il necessario nesso di causalità e l'imputazione oggettiva che deve mediare tra l'azione od omissione produttiva del rischio e l'evento provocato (Sentenza della Corte Provinciale di Barcellona (sezione 2<sup>a</sup>), del 18 giugno 2002).

I mezzi e le misure di sicurezza adeguati dovranno adattarsi a ciascun settore di attività, per cui, ovviamente, i regolamenti settoriali saranno di capitale importanza nel momento in cui si progetterà l'attività preventiva. Ma la stessa LPRL presenta la struttura cui devono conformarsi quei mezzi adeguati e quelle misure efficaci di cui alle fattispecie penali in commento. Questa struttura minima conterrà: a) la valutazione dei rischi generali e specifici del posto di lavoro; b) l'individuazione delle misure di sicurezza necessarie per la prevenzione di tali rischi specifici, che dovranno proiettarsi tanto sulle risorse materiali, tanto su quelle umane (EPIs, o equipaggiamenti di protezione individuale); c) il controllo della implementazione necessaria delle misure di sicurezza, incluse le squadre di protezione; d) il controllo dell'efficacia delle misure di sicurezza adottate; e) l'informazione e formazione dei lavoratori sui rischi generali e specifici del posto di lavoro. Si è riflettuto ampiamente sulla possibilità che quest'ultimo obbligo legale faccia parte delle «misure», cui si riferiscono gli articoli 316 e 317 del Codice penale spagnolo, anche se pochi dubbi possono sorgere sull'efficacia preventiva di tali misure, dato che permettono al lavoratore di conoscere l'indice di rischio (ammesso) nello svolgimento della propria attività; infatti, la conoscenza da parte del lavoratore dei rischi specifici del posto di lavoro gli permetterebbe di soppesare le possibili imprudenze che egli può realizzare durante la giornata lavorativa e soppesare, allo stesso modo, il grado di adempimento del dovere di diligenza da parte dell'imprenditore; f) per settori caratterizzati da rischi molto specifici, il controllo dell'evoluzione tecnologica per la prevenzione dei rischi; e g) rispetto a lavoratori con necessità particolari, adattare le misure di sicurezza alle loro possibili disabilità.

Un'ultima questione di capitale importanza nell'imputazione del rischio prodotto dall'autore all'evento di pericolo concreto, è la partecipazione del lavoratore stesso, ovvero sia ciò che si conosce come autoesposizione al pericolo. La sicurezza e l'igiene sul lavoro presentano tutti gli elementi di ciò che in dottrina è dato chiamare "organizzazione congiunta". In essa, ciascun soggetto assume una

porzione di esecuzione conforme a parametri prestabiliti (in questo caso, “legalmente” stabiliti). Nel caso dell'imprenditore, la LPRL lo obbliga ad adottare misure che anticipino anche le imprudenze non temerarie del lavoratore. Fino a questo punto arriverà il suo dovere di diligenza. Nel caso del lavoratore, essa lo obbliga ad assumere le misure di sicurezza apportate dall'imprenditore. Omesso deliberatamente dal lavoratore quest'altro punto, essendo altamente probabile che il pericolo o l'evento lesivo si sarebbe potuto evitare o minimizzare con l'adozione delle misure predisposte, l'evento di pericolo (o lesione) sarà riconducibile all'ambito di responsabilità della vittima.

Così la va delineando, tra l'altro, la giurisprudenza, la quale accoglie direttamente la possibilità di chiudere l'istruttoria, dichiarando il non luogo a procedere per insufficienza di prove, quando i mezzi di prova rivelano che sia stata la vittima stessa ad aver prodotto o aumentato il rischio concretizzatosi nell'evento: in tal caso non esiste autore sul quale proiettare l'imputazione, poiché manca la tipicità stessa del reato. In questo senso si esprime l'Ordinanza della Corte Provinciale di Barcellona (sezione 8ª), del 25 ottobre 2002, che dichiara il non luogo a procedere sulla base dello stesso ragionamento, ma in relazione all'articolo 317 del Codice penale spagnolo. Questa decisione, riferita in concreto al settore dell'edilizia, contiene una pronuncia sui limiti di esigibilità riguardo ai doveri di diligenza, in base alla quale: *«concorre una condotta della vittima che obbliga a trasferire al suo ambito di responsabilità il controllo dell'evento lesivo. E ciò, poiché non solo non adotta le misure di sicurezza esistenti, nonostante la vittima possedesse le conoscenze necessarie sulla prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro e possedesse i mezzi a sua disposizione, ma, per di più, aumenta deliberatamente il rischio insito nell'azione accedendo al lucernario esattamente dal luogo in cui le condizioni erano sensibilmente più pericolose. Da ciò deriva che, accettati reciprocamente gli ambiti di responsabilità di ciascuno, non possa pretendersi l'imputazione dell'evento alla condotta dell'appaltatore».*

#### 4. La fattispecie soggettiva

L'articolo 316 c.p.S. disciplina la modalità dolosa delle violazioni contro la sicurezza e l'igiene nel lavoro, mentre l'art. 317 dello stesso testo comprende la modalità per colpa grave. La messa in pericolo per colpa lieve della vita o integrità fisica come conseguenza dell'omissione di misure di sicurezza adeguate, non è, dunque, punibile nel nostro ordinamento, neppure a titolo di contravvenzione. Questione questa altamente controversa, poiché, nonostante si tratti di reati di pericolo, normalmente nella pratica saranno oggetto di attenzione da parte dei Tribunali solo quando si accompagneranno ad un evento materiale (lesioni o

morte). In questa prospettiva, non è inusuale osservare una certa tendenza verso il *post hoc*, ossia verso l'affermazione immediata in base alla quale ogni evento materiale sarebbe la constatazione empirica dell'assenza di misure di sicurezza o che ogni evento materiale sarebbe conseguenza inevitabile di una previa esposizione al pericolo: circostanza che, invece, non è affatto certa. L'esistenza di una contravvenzione per colpa lieve potrebbe aiutare ad equilibrare gli strumenti interpretativi, in modo tale da potersi evitare con maggior semplicità gli automatismi. Al tempo stesso, e da ciò sorge la controversia, la presenza di una contravvenzione potrebbe risultare eccessivamente allettante come grande calderone, finendo per sminuire gli oneri di prevenzione configurati fuori dall'ambito penale e sottraendo qualsiasi spazio di operatività al caso fortuito.

Cominciando con l'analisi della modalità dolosa prevista dall'art. 316 c.p.S., questa norma richiede che l'omissione delle misure di sicurezza sia realizzata con rappresentazione e volontà, non solo della mancata adozione, ma anche del pericolo che ciò implica, in concreto, per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori. Dato che la modalità dolosa è sensibilmente più grave della colposa, è necessario dimostrare, almeno, la conoscenza della norma extra-penale e l'elevata probabilità, in termini vicini alla certezza, che l'omissione della misura produrrà il pericolo concreto per la vita e l'integrità fisica indicato dalla fattispecie (dolo eventuale). Importante in questo senso, giacché applica la teoria dell'accettazione del rischio per l'accertamento del dolo eventuale, è la Sentenza della Corte Provinciale di Madrid (sezione 1<sup>a</sup>), del 18 giugno 2002, quando afferma: *«il dolo consiste qui nella coscienza della violazione della norma di sicurezza e della situazione di pericolo grave che da quella deriva per la vita, la salute o l'integrità fisica dei lavoratori e nella decisione del soggetto di non evitare questo pericolo, manifestata, a sua volta, dalla mancata applicazione della misura di sicurezza che, imposta dalla norma, lo avrebbe neutralizzato. Basta, dunque, il dolo eventuale, riferito non all'evento lesivo per la vita, bensì alla situazione di pericolo e all'esistenza di una norma di sicurezza, che si rappresentino come probabili, e alla decisione di non adottare la misura esigibile nonostante tale rappresentazione, accettando così la comparsa e l'aumento del rischio effettivo, piuttosto che dell'evento lesivo»*.

Non è comune, tuttavia, che le decisioni giudiziali in questa materia si pronuncino espressamente sulla presenza del dolo, anche quando esiste una condotta colposa grave.

Anche negli aspetti soggettivi dell'articolo 316 del Codice penale spagnolo, conviene non perdere di vista la possibile concorrenza della condotta dolosa insieme ad un ulteriore evento lesivo della vita o dell'integrità fisica. Come si vedrà più avanti in relazione alla condotta colposa, è necessario che l'evento possa essere imputato alla condotta realizzata dal soggetto. Ciononostante, possono prodursi situazioni di incongruenza soggettiva, per eccesso, tra l'omissione dolosa

della misura di sicurezza alla cui implementazione era legalmente obbligato l'agente e l'evento lesivo.

In relazione ai requisiti soggettivi dell'articolo 317 c.p.S., relativi alla colpa grave, questa richiede in generale la violazione di norme oggettive di diligenza; con le particolarità proprie del giudizio, che operano, da una parte, all'interno della relazione lavorativa e dello specifico ambito in cui questa si realizza e, dall'altra, in relazione alla temerarietà. Su quest'ultimo punto, bisogna interrogarsi su cosa sia ciò che definisce la temerarietà o la gravità, secondo quanto indicato dal Codice penale spagnolo vigente al momento del verificarsi dei fatti. Il *Tribunal Supremo* ha richiesto in relazione alla temerarietà o gravità della colpa la combinazione di vari criteri, che si condensano nelle sentenze del 9 giugno 1982, 28 marzo 1990 e 18 marzo 1999. In quest'ultima si fa riferimento a: «1) la maggior o minor carenza di diligenza nell'attività o condotta che si configuri nella dinamica criminosa; 2) la maggiore o minore prevedibilità dell'evento quale accadimento risultante, misurata in accordo alla tipologia di condotta che si realizzi nella stessa, e 3) il maggior o minor grado di inosservanza che emerge dall'inadempimento del dovere imposto dalla regola socio-culturale di convivenza sociale e da quella specifica che disciplina certe attività».

Forse l'elemento che giocherà in questo settore un ruolo di primaria importanza sarà quello della possibilità di evitare l'evento, che evidentemente deve essere coniugato con la necessaria ponderazione tra la condotta negligente, una volta che questa sia stata accertata, l'entità dei beni giuridici in gioco e l'ambito in cui questi siano stati lesi. Di modo che, in quelle situazioni in cui la produzione di un evento facilmente evitabile, risultato della creazione o dell'aumento di un rischio tipicamente rilevante, si manifesti nella lesione di un bene giuridico fondamentale, dovrà qualificarsi la colpa come grave o temeraria, essendo unicamente evitabile tale qualificazione quando il bene giuridico colpito sia di minor importanza.

Certamente, la stretta connessione della norma penale con la legislazione sul lavoro (LPRL, Regolamento di sviluppo e legislazione settoriale, così come la stessa LISOS), permetterà con frequenza al giudicante di bilanciare al massimo la qualificazione della colpa che, si badi, deve essere grossolana per essere tipica. Oltre al regime di violazioni e sanzioni amministrative, nella legislazione extrapenale si trovano positivizzate le norme di diligenza, insieme a determinate regole di standardizzazione del dovere. Così, il Capitolo III della LPRL, configura i diritti e i doveri di lavoratori e imprenditori in materia di sicurezza ed, in particolare, l'articolo 15.4 di tale testo, sintetizza uno dei principali standard di misurazione della diligenza dovuta, coniugando entrambi gli aspetti, quando sancisce che: «l'effettività delle misure preventive dovrà anticipare le distrazioni o imprudenze non temerarie che possa commettere il lavoratore». Si configura così il punto massimo del dovere di diligenza imprenditoriale, la cui violazione produrrà, precisa-

mente, una colpa lieve, in accordo al principio generale secondo cui la mancanza di un'assoluta diligenza dà luogo a colpa lieve, mentre la violazione grossolana di diligenza fa sorgere la colpa grave. In definitiva, l'articolo 15.4 LPRL permette di concludere che, coperti i minimi di efficacia oggettiva delle norme di sicurezza, dall'ottica giuridico-penale non sorgerà la colpa grave se non in quei casi in cui l'imprenditore trascuri che un comportamento diligente (normale od ordinario) del lavoratore possa di per sé produrre un rischio per la sua vita o integrità fisica.

### 5. *Il concorso di reati*

Gli articoli 316 e 317 del Codice penale spagnolo prevedono un comportamento doloso o colposo consistente nella produzione di un evento di pericolo concreto per la vita o l'integrità fisica. È ovvio che, in linea di progressione, l'evento di pericolo si concretizzerà alla fine in una lesione della vita o dell'integrità fisica e che detta lesione si rifletterà nei reati di omicidio o di lesioni colpose (articoli 142 e 152 del Codice penale spagnolo, rispettivamente) o nelle loro corrispondenti contravvenzioni (articoli 621, numeri 2 e 3, dello stesso testo). Uno stesso comportamento, allora, finirà per determinare la produzione di diversi eventi, tutti riconosciuti come delitto o contravvenzione in diverse norme del Codice penale spagnolo, dovendosi, dunque, risolvere il relativo concorso in base alle regole generali descritte nella parte generale. Le soluzioni possibili sono le più disparate nella giurisprudenza, che a volte ha optato per l'applicazione del concorso di reati (in questo senso, oscillando, il *Tribunal Supremo* nella Sentenza del 19 luglio 2002 mentre, nella giurisprudenza minore, è degna di nota la Sentenza della Corte Provinciale di Cuenca (Sezione unica), del 21 febbraio 2001, pur limitando il concorso ideale al reato di pericolo e di lesione, indipendentemente dal numero di eventi lesivi causati), mentre in altre si è ricorsi al concorso apparente di norme penali, applicando unicamente il reato principale; in quest'ultimo caso, il canone risolutivo per eccellenza è la regola della consunzione (per tutte, Sentenza del *Tribunal Supremo* del 4 giugno 2002 e Sentenza della Corte Provinciale di Barcellona (Sezione 3<sup>a</sup>), del 23 settembre 2003 (relatore, Josep Niubó Claveria, in catalano).

Ciò che è certo, è che prima di avventurarsi in una soluzione definitiva del concorso tra le norme concorrenti, è preferibile differenziare le possibili ipotesi:

a) *Produzione colposa di un grave rischio che riguarda esclusivamente una persona e si concretizza in una lesione.* – Deve ricorrersi qui al concorso apparente di norme penali, risultando escluso il reato di pericolo a favore del reato di lesioni, in accordo al principio di sussidiarietà. Deve rammentarsi che nella soluzione del concorso non vigono, salvo che nel caso di specialità, relazioni logico-formali,

bensì valutative. Tal che risulta necessario per l'interprete ricorrere non solo all'equivalenza strutturale, ma anche al "fatto" globalmente considerato, che permette di distinguere il modo in cui in concreto è stato commesso lo stesso. Proprio la struttura dell'articolo 317 del Codice penale spagnolo, per altro, permette e suggerisce ciò, posto che l'omissione di misure di sicurezza alle quali si è "legalmente obbligati", come si è visto, può essere di carattere esclusivamente individuale rispetto ai rischi permessi. Di conseguenza, sarà soltanto un lavoratore colui che (per mancanza di informazioni, o di equipaggiamento individuale di protezione, etc.), si esporrà al rischio e subirà, altresì, l'evento lesivo. In questi casi, il disvalore d'azione dell'una e dell'altra norma concorrente è identico: la violazione della norma oggettiva di diligenza si circoscrive alla normativa extrapenale (LPRL e sviluppi regolamentari generali e settoriali); e il disvalore d'evento è in chiara progressione, senza possibilità di colpire terzi, il che conduce indefettibilmente all'idea di sussidiarietà. Non causandosi ulteriori situazioni di pericolo, né essendo questo possibile, la sanzione per entrambe le norme costituirebbe una chiara violazione del principio del *ne bis in idem*: il disvalore d'azione è identico, e il disvalore d'evento del 317 del Codice penale spagnolo è consumato nell'articolo 152 del Codice penale spagnolo.

*b) Produzione colposa di un grave rischio per i lavoratori (in plurale) e reato di evento colposo (lesioni od omicidio).* – In questo caso, l'introduzione di una variabile (sul piano strutturale e fattuale, simultaneamente) quale la produzione di un rischio concreto per una molteplicità di soggetti passivi (omissione di formazione per la totalità dei lavoratori, o mancanza di equipaggiamento di protezione nell'azienda, etc.), impone un trattamento differenziato. Dunque, se il disvalore d'azione continua ad essere equivalente in entrambe le modalità criminose (di pericolo e lesione), il disvalore d'evento del reato di lesioni non consuma più la totalità del disvalore del reato di pericolo, ove coloro che hanno visto danneggiata la propria integrità e quelli che hanno sofferto soltanto un pericolo per la stessa siano distinti. La progressione è, allora, parziale e solo il concorso di reati è capace di coprire la complessità del disvalore totale provocato.

*c) Produzione colposa di un grave rischio per la vita o l'integrità fisica dei lavoratori ed evento lesivo per colpa lieve.* – Già abbiamo detto che la violazione di norme di diligenza è identica nel reato colposo di pericolo ed in quello di evento colposo. Partendo da ciò, qualificare come contravvenzione l'evento lesivo implica una considerazione del disvalore d'azione effettuata su basi diverse rispetto a quelle del reato di pericolo. La domanda allora è chiara: cos'è che determina che il disvalore d'azione di ciascuno degli eventi (di pericolo e di lesione) debba assumere basi diverse; perché o la violazione delle norme di prevenzione dei rischi sul lavoro costituisce un'inosservanza delle norme di diligenza di carattere lieve, oppure è di carattere grave. Ma in tutti i casi sarà lieve o grave in modo identico

nell'evento di pericolo e nell'evento di lesione. La soluzione di questo contrasto tramite un concorso di reati disattende i canoni dell'interpretazione giuridica. Ciò, perché le uniche soluzioni congruenti sarebbero, a mio parere, due: o la violazione delle norme di prevenzione dei rischi sul lavoro che causa il pericolo costituisce una colpa lieve, non contemplata come contravvenzione nell'ordinamento penale (che prevede la punizione soltanto di quelle gravi mediante l'articolo 317 del Codice penale spagnolo, secondo quando analizzato); oppure essa rappresenta una colpa grave costitutiva di reato, nel qual caso vigono le norme descritte nei paragrafi a) e b). Potrebbe accadere, tuttavia, che tra la produzione del rischio grave per il lavoratore e la concretizzazione del rischio in un evento lesivo, si realizzino interruzioni causali non prevedibili dall'imprenditore (per esempio, imprudenze del lavoratore, che non abbia rispettato le pur insufficienti misure di sicurezza fornite dall'imprenditore), tal che, qui sì, il disvalore d'azione risulti diverso in ciascuna delle figure criminose. La permanenza del reato di pericolo durante il periodo in cui interviene l'omissione delle misure di sicurezza conserva l'unità del fatto, per cui potranno applicarsi in questi casi le regole del concorso formale, punendosi senza dubbio in conformità alle norme del comma terzo dell'articolo 77 del Codice penale spagnolo, ossia, punendo sulla base di entrambi i precetti separatamente. In ogni caso, si tratta di circostanze eccezionali, poiché, come abbiamo visto precedentemente, il contributo colposo del lavoratore, per avere efficacia nella diminuzione della colpa rispetto all'evento lesivo fino alla sua considerazione quale contravvenzione, normalmente diminuirà, a sua volta, la violazione del dovere di diligenza dell'imprenditore in relazione anche al reato di pericolo, rendendo impunita tale condotta, tenuto conto dell'assenza di previsione di una (logica) contravvenzione di rischio per colpa lieve.

*d) Produzione dolosa di un grave rischio per la vita o l'integrità fisica dei lavoratori e evento colposo ulteriore.* – Si tratta di una ipotesi di incongruenza soggettiva, dato che la rappresentazione e volontà dell'autore rispetto alla condotta, non è uguale a quelle corrispondenti all'evento lesivo; si tratta di ipotesi in cui l'agente, nella sua condotta iniziale, voleva o accettava soltanto la produzione di un evento di pericolo, ma non si rappresentava la possibilità (non almeno come voluta) che detto pericolo concreto si materializzasse in un evento lesivo, per esempio di lesioni. Questo tipo di ipotesi, certamente frequenti, devono essere sanzionate in accordo alle regole del concorso formale, tra la condotta iniziale dolosa (articolo 316 del Codice penale spagnolo) e l'ulteriore evento lesivo (articolo 142, 152 o 621 del Codice penale spagnolo, a seconda dei casi).

## 6. Responsabilità penale delle persone giuridiche

Il codice penale spagnolo, eccezion fatta per le disposizioni dell'articolo 318 c.p.S., non contiene previsioni di responsabilità penale per le persone giuridiche in questi reati. Nonostante la presenza iniziale nel Progetto del 2007, alla fine le norme in commento furono escluse dal gruppo di reati a cui si associa la responsabilità penale della persona giuridica. Ciononostante, si veda il commento all'articolo 318 c.p.S., in cui si presenteranno considerazioni sulla portata delle conseguenze accessorie dell'articolo 129 c.p.S.

### Indicazioni bibliografiche

- AGUADO LÓPEZ, *El delito contra la seguridad en el trabajo: artículos 316 y 317 del Código Penal*, Valencia, 2002
- AGUADO LÓPEZ, *El delito contra la seguridad en el trabajo (art. 316): problemas concursales con las infracciones administrativas de seguridad e higiene*, in *Estudios Jurídicos en Memoria del Prof. Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, Valencia, 1997, Vol. 1
- ARROYO ZAPATERO, *Responsabilidad administrativa y penal en seguridad y salud laboral. Especial consideración de la responsabilidad penal de los profesionales de la prevención*, in *Jornadas conmemorativas del centenario de la Ley Dato*, Fremap, Madrid, 2001
- BAJO FERNÁNDEZ, *Los delitos contra l libertad y la seguridad en el trabajo. Consideraciones sobre modalidades de comisión, concurso y consumación*, in *CPC*, n. 6, 1978, pag. 163
- BAYLOS GRAU, TERRADILLOS BASOCO, *Responsabilidad penal del empresario en seguridad y salud*, in *Alcor de mgo. Revista científico- Técnica de Seguridad y Salud Laborales*, n. 1, 2004
- CASTIÑEIRA, CORCOY, CARDENAL MONTRAVETA, HORTAL IBARRA, *Concurrencia de culpas en accidentes laborales (Comentario a la SAP de Barcelona de 2 de septiembre 2003)*, in *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, 2005
- COBO DEL ROSAL, SÁNCHEZ- VERA GÓMEZ-TRELLES, *Responsabilidad penal por accidentes laborales*, in *Economist&Jurist*, aprile, 2004
- CORCOY BIDASOLO, CARDENAL MONTRAVETA, HORTAL IBARRA, *Protección penal de los accidentes laborales (A propósito de la Sentencia de la AP Barcelona (Sección 2ª) 2 de septiembre 2003)*, in *Poder Judicial*, n. 71, 2003
- DE VICENTE MARTÍNEZ, *Sujetos responsables de la seguridad y salud en el trabajo en el ámbito laboral y en el ámbito penal. En especial la responsabilidad penal de los técnicos en prevención de riesgos laborales*, in *AP*, n. 12, 2003

- DE VICENTE MARTÍNEZ, ROSARIO, *Los delitos contra los derechos de los trabajadores*, Valencia, 2008
- DE VICENTE MARTÍNEZ, *Los delitos contra la libertad y la seguridad en el trabajo*, in *PJ*, 1998, pag. 97
- ESCAATEJO SAN EPIFANO, *Artículo 317 Código Penal: un delito imprudente de peligro relativo a la vida, la integridad física o la salud de las personas*, in *AP*, 2000
- FERNÁNDEZ MARCOS, *La seguridad e higiene en el trabajo en la reforma del Código penal*, in *Revista de Política Social*, n. 140, 1983, pag. 19
- FIGUEROA NAVARRO, *La responsabilidad penal por infracción de las normas de prevención de riesgos laborales*, in *La Ley Penal*, n. 19, 2005
- GARCÍA MURCIA, *Delitos contra la libertad y la seguridad en el trabajo y su aplicación jurisprudencial*, in *Revista Española de Derecho del Trabajo*, n. 8, 1981
- GARCÍA RIVAS, *Reflexiones sobre inseguridad laboral e imprudencia (A propósito de la SAP de Barcelona de 2 de septiembre de 2003)*, in *Revista de Derecho Social*, n. 24, 2003
- HORTAL IBARRA J.C., *Protección penal de la seguridad en el trabajo*, Barcellona, 2005
- HORTAL IBARRA J.C., *Algunas consideraciones en torno a la responsabilidad penal de los arquitectos técnicos en materia de prevención de riesgos laborales*, in *Revista Jurídica de Catalunya*, n. 3, 2005
- LASCURÁIN SÁNCHEZ, *La protección penal de la seguridad e higiene en el trabajo*, Madrid, 1994
- MORALES GARCÍA O., *Régimen de responsabilidad penal derivada de la siniestralidad laboral en la ejecución de obras civiles*, in *Actualidad Jurídica (Uría & Menéndez)*, n. 12, 2005
- MORALES GARCÍA O., *Responsabilidad penal asociada a la siniestralidad laboral*, in *La responsabilidad laboral del empresario: siniestralidad laboral*, Albacete, 2006
- MORALES GARCÍA, ASTARLOA HUARTE-MENDICOA, *Responsabilidad penal empresarial y siniestralidad laboral*, in *Memento Práctico Social Francis Lefebvre*, ed. 2005-2010
- MORILLAS CUEVA, *La responsabilidad penal en materia de seguridad y salud laboral*, in *Cuadernos de Derecho Judicial*, n. 14, 2004
- NAVARRO CARDOSO, LOSADA QUINTAS, *La autoría en los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo*, in *AP*, 2001, n. 40
- PAVÍA CARDELL, *Responsabilidad penal por el siniestro laboral: una guía para la imputación personal*, in *La Ley Penal*, n. 19, 2005
- RAMÍREZ BARBOSA P.A., *El delito contra la seguridad y la salud en el trabajo*, Madrid, 2007
- RIVERO LLAMAS, *Responsabilidades penales de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales*, in *Actualidad Laboral*, 1996- 3

- 
- SÁEZ VALCÁRCEL, *Morir en el trabajo. Política criminal frente a los accidentes laborales*, in *Cuadernos de Derecho Judicial*, n. 15, 2005
- TERRADILLOS BASOCO, *La siniestralidad laboral como delito*, Alicante, 2006
- TERRADILLOS BASOCO, *Los delitos contra la vida y salud de los trabajadores: Diez años de vigencia (Diez cuestiones controvertidas en los Tribunales)*, in Terradillos Basoco/Acale Sánchez (Dirs.) *Estudios Jurídicos sobre siniestralidad laboral*, Siviglia, 2006
- TERRADILLOS BASOCO (Dir.), ACALE SÁNCHEZ (Coord.), *La siniestralidad laboral. Incidencia de las variables "género", "inmigración", y "edad"*, Albacete, 2009



## HANNO COLLABORATO AL VOLUME

MARTA BERTOLINO – Professore ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

RENATO BRICCHETTI – Presidente di Sezione della Corte di Appello di Milano

DAVID BRUNELLI – Professore ordinario nell’Università di Perugia

MARGHERITA CASSANO – Consigliere della Corte di Cassazione

GIULIA CHECCACCI – Perfezionata presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

STEFANO CORBETTA – Magistrato del Tribunale di Milano

ALESSANDRO CORDA – Post-Doctoral Research Fellow presso la University of Minnesota Law School (USA)

EMANUELE CORN – Research fellow nell’Università di Antofagasta (Cile)

CRISTIANO CUPELLI – Ricercatore nell’Università di Roma “Tor Vergata”

OMBRETTA DI GIOVINE – Professore ordinario nell’Università di Foggia

ALBERTO DI MARTINO – Professore straordinario nella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

LUIGI FERRAJOLI – Professore emerito nell’Università di Roma Tre

ALBERTO GARGANI – Professore ordinario nell’Università di Pisa

FAUSTO GIUNTA – Professore ordinario nell’Università di Firenze

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC – Professore nell’Università di Valencia (Spagna)

ANTONIO GULLO – Professore associato nell’Università di Messina

ALESSANDRA MACILLO – Dottoranda di ricerca nell’Università di Trento

FILIPPO MAGGI – Cultore della materia nell’Università di Ferrara

ANTONELLA MARANDOLA – Professore ordinario nell’Università LUM Jean Monnet

GIANFRANCO MARTIELLO – Ricercatore nell’Università di Firenze

DARIO MICHELETTI – Professore associato nell’Università di Siena

OSCAR MORALES – Avvocato presso lo Studio legale Uría Menéndez

FRANCESCO MORELLI – Ricercatore nell’Università di Ferrara

DANIELE NEGRI – Professore associato nell’Università di Ferrara

RENZO ORLANDI – Professore ordinario nell’Università di Bologna

CATERINA PAONESSA – Dottore di ricerca nell’Università di Firenze

MICHELE PAPA – Professore ordinario nell’Università di Firenze

CARLO PIERGALLINI – Professore ordinario nell’Università di Macerata

GIORGIO PINO – Professore associato nell’Università di Palermo

MARIO PISANI – Professore emerito nell’Università di Milano

LUCA PISTORELLI – Consigliere della Corte di Cassazione

GAETANO RUTA – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  
Milano

FRANCESCO SBISÀ – Avvocato del Foro di Milano

MICHELE TARUFFO – Professore nell’Università di Girona (Spagna)

GIOVANNI TUZET – Professore associato nell’Università Bocconi di Milano

DIRK VAN ZYL SMIT – Professore nell’Università di Nottingham (Regno Unito)

PAOLO VERONESI – Professore associato nell’Università di Ferrara

CATY VIDALES RODRÍGUEZ – Professore nell’Università Jaume I di Castellón de  
la Plana (Spagna)

LUCIANO VIOLANTE – Professore nell’Università di Camerino

THOMAS WEIGEND – Professore nell’Università di Colonia (Germania)

FRANCESCO ZACCHÈ – Professore associato nell’Università di Milano “Bicocca”

## Criteri per la pubblicazione

1. Al fine di assicurare la qualità scientifica degli studi pubblicati, il Comitato di direzione di *Criminalia* si avvale del giudizio di Revisori esterni ai quali sono inviati, in forma anonima, gli scritti destinati alla pubblicazione. Ogni scritto pubblicato è stato valutato favorevolmente da due Revisori che lo hanno giudicato l'uno all'insaputa dell'altro.
2. Sono esclusi dall'anzidetto sistema di valutazione preventiva di qualità: a) gli studi già pubblicati in riviste italiane o straniere classificate in fascia A; b) gli studi dei componenti del Comitato di direzione; c) le relazioni, le comunicazioni e gli interventi a convegni; d) gli scritti non giuridici; e) le recensioni di libri e i resoconti dei convegni; f) i contributi richiesti a studiosi o esperti di comprovata competenza e pubblicati nelle rubriche intitolate "*Opinioni a confronto*", "*Tavola rotonda*" o similari.  
La pubblicazione di tutti i contributi non sottoposti al giudizio dei revisori di cui al punto 1, è comunque subordinata all'unanime parere positivo del Comitato di Direzione.
3. La documentazione relativa alla procedura di revisione di ciascun lavoro e all'approvazione unanime del Comitato di Direzione è conservata a cura della Redazione di *Criminalia*.

## Revisori

Elio R. Belfiore	Giulio Illuminati	Vania Patanè
Marta Bertolino	Gaetano Insolera	Paolo Patrono
Alberto Cadoppi	Sergio Lorusso	Massimo Pavarini
Giampaolo Demuro	Vincenzo Maiello	Davide Petrini
Alberto di Martino	Ferrando Mantovani	Carlo Piergallini
Vittorio Fanchiotti	Luca Marafioti	Tommaso Rafaraci
Giovanni Fiandaca	Enrico Marzaduri	Lucia Risicato
Giovanni Flora	Oliviero Mazza	Placido Siracusano
Luigi Foffani	Nicola Mazzacuva	Luigi Stortoni
Désirée Fondaroli	Alessandro Melchionda	Paolo Veneziani
Gabriele Fornasari	Sergio Moccia	
Roberto Guerrini	Vito Mormando	

Edizioni ETS  
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa  
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com  
Finito di stampare nel mese di settembre 2015